



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO PREVISTO DALLA
LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990 –
CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E
VANTAGGI ECONOMICI A TERZI –
COMPARTECIPAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 436/13.01.1997

In vigore dal 19 febbraio 1997

PREMESSA

A) OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DI TERZI

La Provincia riconosce, quale obiettivo primo, la libertà, la solidarietà, il progresso civile ed economico, valorizzando in particolare le azioni di promozione sociale, di servizio e di innovazione; con specifico richiamo a:

- a) sviluppo dell'Associazionismo e del Volontariato attraverso iniziative di particolare significato;
- b) di iniziative ed attività incentivanti la solidarietà, il rispetto umano, la cultura della pace;
- c) iniziative ed interventi a favore di soggetti svantaggiati, portatori di handicap e della terza età;
- d) attività sociali, culturali, sportive, scientifiche ed educative, di ricerca, proposta e recupero, nonché rivolte alla promozione di una cultura ambientale;
- e) iniziative ed attività tese alla ricerca ed alla innovazione tecnologica, nonché di aggiornamento degli operatori;
- f) attività e interventi mirati ai fini della incolumità pubblica e della protezione civile;
- g) attività sportive, ricreative, culturali, tese alla promozione ed allo spettacolo, di particolare significato tradizionale od innovativo;
- h) iniziative ed attività culturali, scientifiche, umanistiche, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, di recupero e di sviluppo di feste tradizionali e di interesse turistico di particolare significato.

B) SOGGETTI DESTINATARI

Sono individuati, quali soggetti destinatari dei benefici economici provinciali, Enti pubblici e privati, aventi, quale requisito fondamentale, la non finalità di lucro.

Specifico richiamo è fatto per:

- 1) enti pubblici o privati e loro consorzi, associati in iniziative comuni, istituzioni scolastiche ed educative e loro organi collegiali e di gestione;
- 2) enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive e del tempo libero, anche prive di personalità giuridica;
- 3) enti morali ed associazioni di ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa che concorrono alla vita democratica;
- 4) libere associazioni aventi finalità culturali, scientifiche, umanistiche, educative e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico;
- 5) istituti di livello universitario o istituzioni ed associazioni qualificate per condurre studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive;
- 6) soggetti che operano nel settore delle attività produttive in genere, a sostegno delle imprese, dell'agricoltura e delle attività in qualsiasi modo ad esse connesse, per la promozione, la diffusione e la conoscenza dei prodotti locali e delle attività tipiche della Provincia, a supporto del turismo e per la valorizzazione delle risorse locali che possono avere una valenza in campo turistico;
- 7) soggetti che operano nel campo della difesa dell'ambiente, della fauna e delle risorse forestali, per lo sviluppo della cinofilia e per l'educazione in campo venatorio e della pesca sportiva;
- 8) associazioni volontarie che operano ai fini della incolumità pubblica e della protezione civile;

- 9) soggetti privati che operano al fine del raggiungimento, da parte della Provincia, delle finalità e degli obiettivi determinati nel presente regolamento.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

L'Amministrazione persegue le finalità dell'Ente mediante l'approvazione e l'esecuzione di programmi e progetti, a tal fine si avvale anche degli strumenti della contribuzione e/o partecipazione finanziarie ad iniziative; di terzi o congiunte, aventi carattere promozionale nel settore dello sviluppo economico, culturale e sociale, nonché delle risorse ambientali, territoriali ed umane.

E' esclusa dalla presente disciplina la concessione di sussidi aventi carattere prettamente assistenziale in favore di singole persone.

Sono, altresì, esclusi quei contributi derivanti dalle risorse della Regione o da fondi di finanziamento statali e/o comunitarie, specificatamente finalizzate a scopi per i quali viene richiesto il contributo.

Articolo 2 - Tipologia degli interventi

L'intervento finanziario della Provincia in favore dei soggetti di cui alla lettera B) della Premessa, si articola in:

- a) contributi ordinari
- b) contributi straordinari
- c) compartecipazioni

Articolo 3 - Contributi

Il contributo ordinario è rivolto a sostenere l'attività di normale gestione del soggetto beneficiario, sulla base di un programma annuale corredato da piano finanziario e relazione illustrativa sulle condizioni deficitarie dell'Ente, l'intervento attiene all'esercizio finanziario cui il programma si riferisce ed è volto a consentire il recupero dell'equilibrio della gestione ordinaria. Il contributo non può protrarsi oltre un triennio.

Il contributo straordinario è rivolto, invece, a sostenere la realizzazione di singole iniziative, alle quali viene riconosciuta validità, utilità ed opportunità ai fini promozionali della Provincia.

Articolo 4 - Compartecipazione

L'intervento finanziario assume la veste di "compartecipazione" allorquando la Provincia partecipa alla ideazione ed alla programmazione delle iniziative promozionali assumendo, in quota parte, la responsabilità della gestione e CLi risultati.

CAPO II

PROCEDIMENTO CONCESSORIO

Articolo 5 - Disponibilità di risorse

Il Dirigente di Area, in sede di formazione del Bilancio preventivo per l'esercizio successivo, deve proporre appositi interventi per contributi e/o compartecipazioni individuando i settori da privilegiare nell'anno di riferimento.

La Giunta Provinciale definirà la proposta di interventi da prevedere in bilancio con apposito programma, che troverà pratica attuazione in specifici capitoli del piano esecutivo di gestione.

Articolo 6 - Pubblicità

La Provincia avrà cura di dare pubblicità, con apposito avviso da affiggere all'albo, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio, a quanto previsto per interventi finanziari a favore di terzi nell'esercizio in corso, specificando le materie e gli importi relativi, le procedure da seguire per la domanda.

Articolo 7 - Termini per la domanda per contributi straordinari

I soggetti, sia pubblici che privati, al fine di accedere ai contributi straordinari devono rivolgere apposita domanda, indirizzata al Presidente della Provincia, entro il 30 aprile di ogni anno e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, ove tale ulteriore data sia successiva al 30 aprile.

In occasioni straordinarie, particolari e per fatti sopravvenuti, per ragioni di eccezionale rilevanza, delle quali si dovrà dare atto nell'eventuale provvedimento di accoglimento, la domanda sulla base dell'istruttoria del responsabile del procedimento, potrà essere accolta oltre il termine previsto dal comma precedente.

Articolo 8 - Contenuto della domanda

La domanda dovrà essere adeguatamente documentata con la motivazione degli scopi, criteri e modalità dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

La domanda dovrà altresì contenere:

- l'importo complessivo della spesa da sostenere per la iniziativa
- l'importo che si chiede venga erogato dalla Provincia che non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo complessivo con la indicazione del soggetto che garantisca la copertura del costo residuo
- la dichiarazione di volontà di assoggettarsi all'obbligo di presentazione di rendiconto conclusivo
- la dichiarazione se il soggetto richiedente svolga o meno attività di impresa, anche solo occasionalmente, ai fini della disciplina della ritenuta di acconto sui contributi erogati dagli Enti pubblici.

Le richieste di contributi straordinari potranno essere inoltrate anche per attività già realizzate, purché nel rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti e nel termine di 60gg. dalla realizzazione della iniziativa.

[Articolo 9 - Esame delle domande - decisione - comunicazione](#)

Le domande, adeguatamente istruite dal responsabile del procedimento, vengono sottoposte alla Giunta Provinciale per la decisione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 7.

Per le domande delle quali all'ultimo comma dell'art. 7 l'istruttoria deve essere sottoposta alla Giunta Provinciale entro 15 giorni dalla ricezione.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 7, la Giunta Provinciale decide sulla accettazione, anche parziale, o non accettazione delle domande, previa informazione della Commissione Consiliare competente per materia.

Per le domande delle quali all'ultimo comma dell'art.7 la Giunta decide entro 30 giorni dalla ricezione.

In ogni caso verrà data comunicazione della decisione entro 30 giorni dalla stessa.

[Articolo 10 - Comunicazione al Consiglio Provinciale](#)

Il Presidente riferisce semestralmente al Consiglio Provinciale sulle determinazioni prese in forza del presente regolamento.

[Articolo 11 - Erogazione](#)

L'erogazione del contributo straordinario potrà essere ripartita in due o più quote percentuali, da corrispondere l'una prima dell'inizio dell'attività, le altre a seguito della istruttoria con esito positivo del responsabile del procedimento circa la persistente idoneità dell'attività a soddisfare il pubblico interesse ed a misura dell'avanzamento dell'attività stessa.

L'ultima quota verrà erogata a conclusione della attività previa espressione di valutazione come al comma precedente e previa approvazione della rendicontazione conclusiva.

L'erogazione potrà tuttavia avvenire in un'unica soluzione quando ciò risulti necessario in relazione alla natura dell'attività da svolgere.

[Articolo 12 - Controllo e rendicontazione](#)

Il Consiglio Provinciale effettua direttamente o con delega alla Commissione Consiliare competente, avvalendosi del responsabile del procedimento e degli uffici competenti, momenti di verifica, ove questo venga ritenuto opportuno, sia sullo stato di avanzamento della iniziativa, sia sul permanere degli obiettivi di interesse pubblico.

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, i soggetti che hanno usufruito dei contributi provinciali sono tenuti a presentare all'Amministrazione Provinciale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo eventualmente non spesa.

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, dovrà essere restituito all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato, entro il termine massimo di venti giorni dalla prevista per la manifestazione.

Del rendiconto di cui al precedente primo comma dovrà essere preso atto con determinazione del responsabile del procedimento, competente, che dovrà prevedere anche il reintroito dell'eventuale parte di contributo non spesa.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comporteranno la decadenza di diritto dell'assegnazione del contributo nonché la esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro, oltre a quanto previsto dalle norme di diritto civile, generale ed amministrativo.

[Articolo 13 - Albo dei beneficiari](#)

Per quanto riguarda la materia trattata dal presente regolamento, si seguono le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30/12/1991, n. 412.

[Articolo 14 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie](#)

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo. Fino a tale data restano in vigore le norme contenute nel precedente regolamento approvato con atto di Consiglio Provinciale 197 del 28/12/1990.